

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l' 11 Gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Cherubini Dr. Giorgio, Schillaci Avv. Nicolò – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell' A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL' U.S.D. MORTIZZA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FRESCHI PAOLO FINO AL 31.5.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 23 del 5.12.2007)

La C.G.F. dichiara improcedibile il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Mortizza di Piacenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL'A.S.D. BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE ROMANO GAETANO, SEGUITO GARA FASANO/BARLETTA DEL 23.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 28.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Barletta di Barletta (Bari). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAGNANO/GIUGLIANO DEL 16.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 19.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto della S.S.C. Gragnano di Gragnano (Napoli).
Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma l'11 Gennaio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete